

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 540}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONITO, CARBONI, FINOCCHIARO, KESSLER, LEONI,
MANCINI, LUCIDI, GRILLINI, SINISCALCHI, CRUCIANELLI**

Modifiche all'articolo 162-*bis* del codice penale
in materia di applicazione dell'oblazione in materia penale

Presentata il 6 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge intende favorire una maggiore applicazione dell'istituto dell'oblazione in materia penale.

Tale istituto ha infatti mostrato già la sua efficacia deflattiva nelle forme dell'attuale disciplina che, come è noto, ne limita l'applicabilità soltanto alle ipotesi di reato contravvenzionale.

Con la presente proposta di legge si intende favorire un ulteriore effetto deflattivo del carico penale allargando la sua applicazione anche alle ipotesi delittuose,

non sussistendo al riguardo alcuna apprezzabile controindicazione.

Le norme delle quali si raccomanda la rapida approvazione danno disciplina positiva alle indicazioni contenute nella relazione approvata l'11 giugno 1992 dal Consiglio superiore della magistratura avente ad oggetto « Proposta al Ministro di grazia e giustizia per la tempestiva approvazione di una legge che realizzi una effettiva depenalizzazione e costituisca, contemporaneamente, un primo passo verso la riforma del codice penale, secondo le linee o comunque le esigenze di deflazione ».

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

1. La rubrica dell'articolo 162-*bis* del codice penale è sostituita dalla seguente: « *Oblazione nei reati puniti con pene alternative* ».

2. I commi primo e secondo dell'articolo 162-*bis* del codice penale sono sostituiti dai seguenti:

« Nei reati per i quali la legge stabilisce, in alternativa, pene detentive o pene pecuniarie, la persona ritenuta colpevole può essere ammessa a pagare, prima dell'apertura del dibattimento ovvero prima del decreto di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo dell'ammenda ovvero della multa stabilita dalla legge per il reato commesso, oltre le spese del procedimento.

Con la domanda di oblazione la persona ritenuta colpevole del reato deve depositare la somma corrispondente alla metà del massimo della pena pecuniaria ».

